

COMUNE DI TORRILE

STATUTO

Delibera n. 58 del 29/11/2004.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Torrile è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli Istituti previsti dalle norme nazionali, regionali e da quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Torrile ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione al conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazione economico di cooperazione;
 - c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 - e) tutela della persona, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti;
 - f) tutela, conservazione, ripristino, sviluppo e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, per favorire lo sviluppo del turismo, dell'agriturismo, delle coltivazioni biologiche e la diffusione dei prodotti tipici locali;
 - g) valorizzazione dell'apporto alla vita sociale di ogni persona, ed in particolare riconoscimento del contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione che vivono ed operano nel territorio del Comune di Torrile

Art. 3***Programmazione e forme di cooperazione***

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza .
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Emilia-Romagna e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali. economiche. sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni. con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.
4. Il Comune di Torrile si fa promotore di iniziative tese a realizzare forme stabili ed organiche di cooperazione intercomunale, al fine di concretizzare interventi congiunti a beneficio delle varie collettività,
5. Il Comune di Torrile partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre Nazioni per scopo di conoscenza, democrazia, affermazione dei diritti dell'Uomo, di pace e cooperazione, in armonia con la politica estera italiana ed in conformità con la legislazione nazionale ed europea, e con la Carta delle Nazioni Unite. Collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite

Art. 4***Territorio e sede comunale***

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: S. Polo, Gainago. S. Andrea, Vicomero. S. Siro, Rivarolo, Bezze oltre a Torrile Capoluogo.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 37.30 e confina con i Comuni di Mezzani - Colorno -Parma - Trecasali.
3. Il palazzo civico. sede comunale. è ubicato nella frazione di S. Polo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In caso d'inagibilità dei locali, insufficienza di spazio per un pubblico eccezionalmente numeroso o per motivi di sicurezza, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
6. All'interno del territorio del Comune di Torrile non sono consentiti, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, insediamenti nucleari, né lo stazionamento od il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
7. All'interno del territorio di Torrile non sono consentite, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, la sperimentazione, la coltivazione, la lavorazione e la somministrazione dei cibi transgenici

Art. 5 **Albo pretorio**

1. La pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio nel palazzo civico da destinarsi ad "Albo Pretorio", facilmente accessibile a tutti e, su indicazione del sindaco, anche in appositi spazi a ciò destinati, situati nelle frazioni.
2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un dipendente avente mansioni di messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 **Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di TORRILE e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1951.
2. Il Gonfalone è un drappo di colore azzurro con iscrizione centrata in argento: "Comune di Torrile"; sotto l'iscrizione, lo stemma di colore argento con torrione rosso in campo verde
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto di cui sopra.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse

Art. 7 **Consiglio comunale dei ragazzi**

- a) Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
- b) Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, urbanistica, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
- c) Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

PARTE I **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

TITOLO 1 **ORGANI ELETTIVI**

Art. 8 **Organi**

1. Sono organi istituzionali del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 9 **Consiglio comunale**

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e , rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione

Art. 10 **Competenza e attribuzioni del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 11 **Sessione e convocazione mandato**

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti alla approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, dello statuto.
 - a) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno **6** giorni prima, e per le sessioni straordinarie almeno **4** giorni prima da quello stabilito per la prima adunanza.
 - b) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta in caso di sessione ordinaria e straordinaria e contestualmente alla convocazione in caso di urgenza. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato almeno 24 ore prima, ma in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
 - c) La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
 - d) Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

e) Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri il Sindaco provvede alla convocazione; in questo caso la seduta deve essere stabilita per un termine non superiore a venti giorni dalla data d'acquisizione della richiesta al protocollo del comune.

f) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

a) Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo

b) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale

c) Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

d) Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

Commissioni

a) Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni di soli consiglieri comunali, sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

b) La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio .

c) La giunta può istituire con apposita deliberazione commissioni consultive, propositive, di studio, permanenti o temporanee, i cui componenti potranno essere anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità a consigliere, e motivati a dare il loro contributo. Dette commissioni sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di

voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 14 **Consiglieri**

a) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

b) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età. Lo stesso presiede il consiglio comunale in caso di assenza del sindaco e del vicesindaco.

c) I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale (*straordinarie e ordinarie*) per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il limite indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15 **Diritti e doveri dei consiglieri**

a) I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione

b) Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

c) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

d) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16 **Gruppi consiliari**

a) I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate

alle elezioni e i relativi capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

b) I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri

c) E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.31 comma 7 ter della legge 142/90 e s.m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

d) I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del comune.

e) Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato

Art. 17 **Sindaco**

a) Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica

b) Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

c) Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

d) Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

e) Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

f) Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

g) Il sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo

Art. 18 **Attribuzioni di amministrazione**

a) Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. In particolare il sindaco:

a) dirige e coordina
l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e
assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90e s.m. e i.;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
- h) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- i) Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e grado e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'ente o la promozione di liti;
- j) Attribuisce agli assessori e ai consiglieri l'incarico di svolgere attività di studio e/o approfondimento di determinati progetti e/o problematiche.

Art. 19

Attribuzioni di vigilanza

- a) Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può predisporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
- b) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore e nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
- c) Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 20

Attribuzioni di organizzazione

- a) Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consigliare.

Art. 21
Vicesindaco

- a) Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- b) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 22
Mozioni di sfiducia

- a) Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
- b) Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- c) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

- a) Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- b) L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco sono espressamente disciplinate dalla legge per quanto attiene ad effetti e conseguenze.

Art. 24
Giunta comunale

- a) La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- b) La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- c) La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale la sua attività.

Art. 25

Composizione

- a) La giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari a 6, di cui uno investito della carica di vicesindaco.
- b) Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio (in numero massimo di due), purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
- c) Non possono essere nominati assessori esterni i candidati alla carica di consigliere che non siano stati eletti nella medesima tornata elettorale.
- d) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
- e) Non possono fare parte della giunta contemporaneamente assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti ed affini fino al 3° grado del sindaco.

Analogamente non potrà rivestire la carica di assessore o sindaco il coniuge, ascendente, discendente o parenti e affini fino al 3° grado con dirigenti e/o incaricati di posizione dirigenziale.

Art. 26

Nomina

- a) Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- b) Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

Art. 27

Funzionamento della giunta comunale

- a) La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori, e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- b) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla giunta stessa.
- c) Essa delibera con la maggioranza dei componenti in carica.

Art. 28

Competenze

- a) La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
- b) La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- c) La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- d) propone al consiglio i regolamenti
- e) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

- f) elabora le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- h) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- i) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- j) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum
- l) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) Autorizza la delegazione trattante a fare gli accordi di contrattazione decentrata ;
- n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- p) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- q) Approva il Peg su proposta del direttore generale.

Art. 29

Deliberazione degli organi collegiali

- a) Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto
- b) Per l'approvazione del bilancio di previsione è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
- c) Qualora nella prima convocazione non sia stato raggiunto il numero dei presenti di cui al primo comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno **sei** consiglieri, sempre salvo maggioranze speciali., senza comprendere a tal fine il sindaco.
- d) tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- e) Per provvedimenti di carattere generale, si esclude il verificarsi della incompatibilità nel caso in cui tali provvedimenti riguardino direttamente o indirettamente parenti fino al 4° grado
- f) Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
- g) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili di settore. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi in incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del

collegio nominato dal presidente (inteso come colui che in quel momento presiede il Consiglio Comunale)

h) I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I Segretario comunale

Art. 30 Segretario comunale

- a) Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- b) Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
- c) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- d) Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri, e agli uffici.

Art. 31 Funzioni del segretario comunale

- a) Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
- b) Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
- c) Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
- d) Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- e) Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 32 Vice segretario

- a) Il vice segretario coadiuva il segretario comunale e, se in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a segretario comunale, può svolgere funzioni vicarie e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento nelle mansioni per le quali non è prescritta tassativamente la figura del segretario comunale.

Art. 33 Direttore generale

- a) Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, nonchè previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un direttore generale scelto tra professionisti sia del settore pubblico che privato di provate capacità professionali; in assenza della suddetta convenzione, il sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale.
- b) Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale; la durata dell'incarico conferitogli non può eccedere quella del mandato del sindaco.
- c) Il direttore generale provvede alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati; attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco; sovrintende alla gestione dell'ente, predispone il piano dettagliato degli obiettivi e propone il P.E.G.

CAPO II Uffici

Art. 34 *Principi strutturali ed organizzativi*

- a) L' amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, e massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 35 *Organizzazione degli uffici e del personale*

- a) Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- b) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- c) I servizi e gli uffici operano sullabase della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- d) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 36

Regolamento degli uffici e dei servizi

- d) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
- e) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
- f) L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
- g) Il comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37

Diritti e doveri dei dipendenti

1. Diritti e doveri dei dipendenti sono definiti dalla legge

Art. 38

Valorizzazione del personale

- a) L'ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.

Art. 39

Polizia municipale

- a) Il Comune esercita le proprie funzioni di polizia locale tramite il servizio di polizia municipale, ai sensi della Legge vigente.

Art. 40

Collaborazioni esterne

- a) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- b) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO III ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 41

Obiettivi dell'attività amministrativa

- a) Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
- b) Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
- c) Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 42

Servizi pubblici comunali

- a) Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- b) I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 43

Forme di gestione dei servizi pubblici

- a) Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
- b) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- c) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- d) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- e) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- f) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- g) A mezzo di convenzioni, concorsi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
- h) Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
- i) Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
- j) I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 44
Aziende speciali

- a) Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
- b) Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- c) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 45
Struttura delle aziende speciali

- a) Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
- b) Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
- c) Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal **sindaco**, tra le persone in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
- d) Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- e) Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
- f) Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- g) Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 46
Istituzioni

- g) Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale
- h) Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
- i) Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
- j) Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

k) Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

l) Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 47

Società per azioni o a responsabilità limitata

a) Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

b) Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

c) L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

d) Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

e) I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

f) Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

g) Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 48

Convenzioni, consorzi e accordi di programma

a) Il comune può stipulare convenzioni e partecipare a consorzi con altri enti locali territoriali in conformità agli artt. 30 e del T.U. degli enti locali. Può altresì partecipare ad accordi di programma con altri enti pubblici in conformità all'art. 34 della stessa legge.

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTABILITA'

Art. 49

Ordinamento

a) L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

b) Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

c) Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 50

Regolamento di contabilità

a) Le norme relative all'ordinamento contabile del Comune di Torrile sono contenute nell'apposito regolamento di contabilità a cui si fa espresso riferimento.

Art. 51

Collegio dei revisori dei conti

- a) Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dall'art. 234 del T.U.
- b) L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
- c) L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- d) Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- e) L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
- f) L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 52

Controllo economico della gestione

- a) I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico e finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
- b) Al controllo interno di gestione, alla valutazione dei responsabili dei servizi e al controllo strategico provvede il nucleo di valutazione.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53

Partecipazione

- a) Il comune riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività poste in essere dall'amministrazione.
- b) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- c) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente
- d) L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

Art. 53 bis

Consiglio Comunale dei rappresentati degli stranieri

Il Comune allo scopo di favorire l'integrazione nella comunità degli stranieri residenti nel suo territorio può istituire il Consiglio Comunale dei rappresentanti degli stranieri con funzioni anche consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale;

2. Il Consiglio Comunale dei rappresentanti degli stranieri potrà essere anche unico con altri Comuni limitrofi appositamente convenzionati;
3. La sua composizione, le funzioni, le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento
4. Il Sindaco può affidare ad un consigliere com. il compito di proprio delegato o referente in merito alla presente iniziativa, e in generale per l'adozione di ogni atto volto a favorire l'integrazione degli stranieri nel tessuto sociale.

CAPO I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 54

Interventi nel procedimento amministrativo

Il comune garantisce l'accesso ai dati e agli atti amministrativi. L'apposito regolamento stabilisce modalità e termini entro cui è possibile esercitare il diritto di accesso nonché Modalità e termini per l'espletamento del procedimento amministrativo.

Art. 55

Istanze, proposte, petizioni

- a) Possono presentare istanze, proposte e petizioni sia singoli che associati.
- b) Esse debbono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaro l'oggetto delle richieste.
- c) Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate.
- d) Alle istanze proposte e petizioni presentate, esaminate e decise è data risposta scritta entro 30 giorni a cura degli uffici competenti a firma del sindaco e suo delegato.
- e) La giunta adotta i provvedimenti di propria competenza e dispone le proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consiglio comunale e le direttive per

l'adozione delle determinazioni di competenza dei dirigenti nei casi in cui, oltre alla risposta scritta, l'accoglimento delle istanze proposte e petizioni comporti la formalizzazione di atti di competenza di detti organi.

f) I consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il sindaco e la giunta e in consiglio comunale.

CAPO II **Associazione e partecipazione**

Art. 56 ***Principi generali***

a) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 58, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 57 ***Associazioni***

a) E' istituito il registro delle associazioni operanti nel territorio del Comune.

b) Possono essere registrate le associazioni e gli organismi di cooperazione che presentino i seguenti requisiti:

- a) presenza operativa nel territorio da almeno un anno.
- b) esistenza di un atto costitutivo ed eventualmente di uno statuto dai quali si possano dedurre finalità e caratteristiche dell'associazione:
- c) esistenza di una sede nel territorio comunale;
- d) presenza di un responsabile nel territorio comunale.

c) La registrazione è disposta dalla giunta comunale su richiesta delle associazioni e degli organismi di cooperazione che vi abbiano interesse.

d) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 58 ***Organismi di partecipazione***

a) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

b) L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

c) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli che sono espressioni di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi

mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 59
Incentivazione

a) Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, su progetti c/o programmi.

Art. 60
Partecipazione alle commissioni

a) Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rispettivi rappresentanti.

CAPO III
Referendum - Diritti di accesso

Art. 61
Referendum

a) Sono previsti referendum consultivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

b) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

c) Soggetti promotori del referendum possono essere:

- | | |
|---|----|
| a) | il |
| 10 per cento dei residenti maggiorenni | |
| b) | 2/ |
| 3 dei componenti assegnati al consiglio comunale. | |

d) Il consiglio comunale fissa nel regolamento : i requisiti di ammissibilità. i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 62
Effetti del referendum

a) Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

b) Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

c) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

d) Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 63
Diritto di accesso

- a) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti della amministrazione e dei soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici comunali.
- b) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente indicati dal regolamento.
- c) La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabilili da apposito regolamento.
- d) In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 gg. dal ricevimento della stessa.
- e) In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
- f) Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 64
Criteri e strumenti di informazione

- a) Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- b) Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
- c) Per gli atti di interesse generale, l'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti medesimi.
- d) Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
- e) Per gli atti più importanti, individuati dal regolamento, deve essere inoltre disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 65
Difensore civico

- a) Il Comune di Torrile imposta la sua attività amministrativa perseguendo l'obiettivo della trasparenza e della imparzialità. A tal fine può istituire l'Ufficio del Difensore Civico.
- b) Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale
- c) Su deliberazione del consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi, o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.
- d) Il consiglio Comunale, nel valutare le proposte di cittadini candidati all'ufficio di difensore civico deve effettuare la sua scelta tra persone che diano garanzia di imparzialità e indipendenza e che abbiano una certa competenza nelle materie giuridiche.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 **Statuto**

- a) Il comune determina il proprio ordinamento nello statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
- b) Lo statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
- c) Le modifiche dello statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
- d) Le modifiche d'iniziativa consigliere debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
- e) Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'organo di controllo.
- f) Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale

Art. 67 **Regolamenti**

- a) Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- b) Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- c) Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentare emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- d) L' iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
- e) Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- f) I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza e diffusione. Essi debbono essere accessibili a chiunque intende consultarli.

Art. 68 **Norme transitorie finali**

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Il consiglio approva entro un anno i regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

- a) Il presente Statuto può essere modificato con delibera del consiglio comunale con la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

“Il Sindaco procede alla nomina dei nuovi assessori entro 30 gg. dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.